



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Tel. 0382-995611

Via Cavour, 18

E-MAIL: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Servizio Territorio e Ambiente

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE, MANOMISSIONE E ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE DA PARTE DI ENTI, PRIVATI, ECC.

ARTICOLO 1

Chiunque, intende occupare, manomettere o rompere il manto di copertura del suolo pubblico comunale per l'esecuzione di opere di edilizia ed a questa attinenti, per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acque, gas/telegrafiche, telefoniche, elettriche e simili, deve chiedere l'autorizzazione comunale producendo istanza in duplice esemplare al Sindaco di cui una per il Servizio Territorio e Ambiente e l'altro per il Servizio Polizia Locale, contenente l'indicazione:

- a) dei motivi per i quali l'occupazione, rottura o manomissione è resa necessaria;
- b) della superficie totale del suolo interessata dal lavoro con documentazione grafica in duplice copia in scala 1:100 oppure 1:200 oppure 1:1000 oppure 1:2000 (in base all'importanza e all'estensione dell'intervento); atto comunque ad individuare l'esatta, posizione planimetrica dello scavo e della nuova installazione nonché il diametro della condotta. La quota di posa calcolata da estradosso superiore condotta a piano finito strada dovrà comunque essere sempre conforme alle Norme di Sicurezza e mai inferiore a cm 60 su strada e cm 30 su marciapiede anche in considerazione di futuri risanamenti stradali con scarifiche e cassonetti.
- c) tipo di pavimentazione in esso esistente per i vari tratti interessati;
- d) della data di inizio dei lavori e della durata presunta degli stessi.

Nella stessa domanda dovrà altresì essere precisato se il richiedente intende provvedere in proprio o a mezzo di Impresa idonea, da nominarsi nella domanda stessa, al ripristino del suolo pubblico manomesso. Dovranno essere indicati i nominativi delle ditte esecutrici dei lavori, indicando le competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese.

Il Comune si pronuncerà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Gli interessati possono avvalersi dell' "Autorizzazione d'urgenza" per rottura del suolo pubblico, per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, previo invio di telegramma o Fax ai due settori competenti:

- a) Servizio Territorio e Ambiente;

b) Servizio Polizia Locale.

Nelle successive 48 ore lavorative dovrà essere provveduto alla consegna delle planimetrie in duplice copia con tutti gli ulteriori elementi richiesti per la procedura normale.

Detta possibilità deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

Il regolare permesso contenente le prescrizioni stabilite, sarà rilasciato dal Servizio Territorio e Ambiente, entro 15 giorni dalla data dell'avvenuto deposito cauzionale effettuato dal richiedente a garanzia del ripristino.

Il non possesso di regolare permesso, alla richiesta dei competenti organi ispettivi, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal 4° comma dell'art. 21 del codice della strada proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato.

Resta l'obbligo alle Aziende o privati proprietari dei servizi di variare la quota o spostare a propria cura e spese tubazioni od altro qualora sia necessario per lavori che l'Amministrazione Comunale deve eseguire.

I privati, gli Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici dovranno prima dell'inizio di eventuali scavi, come sopra autorizzati, contattare i proprietari degli altri servizi e richiedere, se opportuno, sopralluogo e accertare l'esistenza e la posizione di altri servizi.

Sono fatte salve le normative speciali relative a pubblici servizi.

ARTICOLO 2

L'Amministrazione ha la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

a) di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata. Di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura della ditta richiedente.

b) di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di mesi sei dal termine dei lavori

c) di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare i sobbalzi agli autoveicoli (secondo le modalità dell'art.7);

d) di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze che saranno concordate con il Servizio Territorio e Ambiente e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme (secondo le modalità dell'Art.7);

e) in alcuni casi particolari di non fare eseguire il ripristino finale ed incamerare l'intero importo ad esso relativo. Ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni del Servizio Territorio e Ambiente.

ARTICOLO 3

A) La concessione è rilasciata dal Servizio Territorio e Ambiente ed è subordinata in ogni caso al deposito, presso la Tesoreria Comunale, da parte della ditta richiedente, della cauzione provvisoria, calcolata proporzionalmente ed indipendentemente dal tipo di occupazione e di pavimentazione da demolire:

B)

Cauzione provvisoria:

- scavi di larghezza minore o uguale a cm. 50
50,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 50 e inferiore o uguale a cm. 75
75,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 75 e inferiore o uguale a cm. 100
100,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 100
125,00 Euro/ml.

Tale deposito, verrà svincolato alla ditta interessata dopo che sia stata accertata la regolare esecuzione delle opere di ripristino - se eseguite dalla ditta richiedente e dopo che sia stato effettuato il pagamento, se dovuto, della tassa per occupazione di suolo pubblico di cui alle vigenti disposizioni sulla finanza locale e con le modalità di cui ai vigenti regolamenti comunali.

C) Per il deterioramento delle proprietà, derivante dalla manomissione del suolo pubblico e per il rimborso del danno ecologico procurato alle infrastrutture, da detto deposito, all'atto dello svincolo, sarà normalmente trattenuta una somma calcolata come segue, che verrà introitata su apposito capitolo finalizzato nelle spese alla gestione della viabilità:

Danno ecologico:

- scavi di larghezza minore o uguale a cm. 50
25,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 50 e inferiore o uguale a cm. 75
50,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 75 e inferiore o uguale a cm. 100
75,00 Euro/ml.
- scavi di larghezza maggiore di cm. 100
100,00 Euro/ml.

Potranno essere stipulate convenzioni pluriennali fra il Comune e gli enti interessati al fine di snellire le procedure autorizzative per l'esecuzione dei lavori.

Qualora il ripristino non sia stato in tutto od in parte eseguito, oppure lo sia stato non a regola d'arte, vi provvederà d'ufficio il Comune anche mediante l'utilizzo di ditte specializzate in tali lavori. In questo caso, sul deposito di garanzia verrà introitato l'importo delle spese sostenute, da liquidarsi a norma del successivo art.8, salvo rivalsa dietro semplice presentazione di conti nel caso in cui tali garanzie non siano sufficienti oppure non siano state prestate.

Analogo trattamento verrà applicato qualora la Ditta richiedente abbia espressamente affidato al Comune, e questo abbia accettato l'incarico di eseguire, di sua cura, il ripristino del suolo occupato o manomesso.

ARTICOLO 4

Può non essere necessaria la richiesta di occupazione o di manomissione di suolo da parte di Enti, Aziende, imprese con le quali il Comune abbia in atto rapporti contrattuali per prestazioni collegate all'esecuzione di opere pubbliche.

Tale particolare agevolazione potrà essere concessa purché i richiedenti si impegnino preventivamente e formalmente a rimborsare il Comune di ogni spesa che dovesse essere loro addebitata sulla base della tariffa di cui al successivo art.8.

Qualora il rapporto continuativo di cui al 1° comma del presente articolo non offrisse, da opportune valutazioni, adeguate garanzie cautelative, le particolari condizioni agevolative di cui sopra non potranno trovare applicazione.

Il deposito di garanzia (Art.3/A e 3/B) non è dovuto nel caso contrasti con leggi e norme specifiche che regolano i rapporti fra enti pubblici o equiparati.

L'approvazione da parte del Comune di un progetto per la cui realizzazione sia necessario l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione.

Pertanto il verbale di consegna dei lavori sostituisce l'autorizzazione di cui al presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada del Regolamento di attuazione.

L'autorizzazione non è necessaria per i lavori eseguiti in economia diretta dal Comune.

Il D.L. o il responsabile dei lavori dovrà comunque darne comunicazione al Servizio Territorio e Ambiente ed al Servizio Polizia Locale che potranno

esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali lavori nella zona.

Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco nel caso in cui per eseguire i lavori necessiti modificare la viabilità veicolare.

NORME TECNICHE

ARTICOLO 5

Il segnalamento e la delimitazione dei cantieri dovrà avvenire con le modalità indicate dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16/12/92 n. 495.

Nel tratto in cui l'esecuzione dei lavori richiede l'interruzione o la limitazione del traffico, il Servizio Polizia Locale provvederà, conseguentemente alla predisposizione della relativa ordinanza sindacale.

I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi.

Ove l'occupazione di suolo pubblico comporti l'esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni al transito.

Resta inteso che con la concessione del permesso di occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art.1, l'Amministrazione comunale non assume alcun impegno verso terzi, né alcuna corresponsabilità nel caso di danni a persone o a cose derivanti da atti positivi o negativi della ditta alla quale è stato rilasciato permesso, che risponderà direttamente ai termini dell'articolo 2043 del Codice Civile.

ARTICOLO 6

Il ripristino del suolo pubblico e delle pavimentazioni rimosse o deteriorate, si intende sempre a carico del richiedente.

Esso comporta: la ricostruzione di tutte le opere comunali esistenti (condottini, fognatura e tubazioni in genere, segnaletica verticale ed orizzontale). Pavimentazione che possono essere parzialmente demolite o danneggiate dal richiedente anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere.

La loro ricostruzione preventivamente concordata con il Servizio Territorio e Ambiente dovrà essere in ogni caso eseguita del tipo di struttura preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta.

Se trattasi di ripristino di pavimentazione a seguito di scavi e scassi profondi, continui o discontinui, nella sede stradale, l'interessato dovrà provvedere al riempimento dello scavo praticato mediante materiale arido ben costipato (secondo l'art.7).

Il ripristino sarà eseguito, secondo gli spessori precedentemente concordati, osservando le norme tecniche relative ad ogni singola pavimentazioni rimosse, alle migliori regole d'arte, in particolare secondo il seguente art.7.

Gli addetti del Servizio Territorio e Ambiente appositamente incaricati seguiranno lo svolgimento dei lavori fornendo tutte le indicazioni che riterranno necessarie per ottenere il perfetto ripristino dei luoghi che dovranno essere rispettate dall'interessato.

Eventuali opere d'arte, rinvenute lungo il previsto percorso dei lavori di scavo, dovranno essere prontamente segnalate al Servizio Territorio e Ambiente, come pure un loro necessario attraversamento, comportante la sia pur minima demolizione, dovrà essere autorizzato previa presentazione di grafici redatti da un professionista o tecnico abilitato che se ne assuma la responsabilità sia statica che attuativa.

ARTICOLO 7

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Primo ripristino

La pavimentazione preliminare alle opere di scavo, sarà tagliata regolarmente con l'uso o del martello pneumatico o del disco diamantato. (Ne sono esclusi i lavori di scarsa entità).

Il materiale scavato dovrà essere subito allontanato e lo scavo dovrà essere riempito con del materiale arido di fiume o di cava debitamente costipato meccanicamente a strati di cm.30 sino a lasciare uno spessore di cm.15 di pietrisco compresso della pezzatura da mm.10/30 e per i restanti cm.15 da conglomerato bituminoso a caldo tipo "binder", previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq. Dovrà essere ripristinata l'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Servizio Territorio e Ambiente come "lavoro di 1° ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq. Ne consegue che sono

VIETATE le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo non rimossi.

Ripristino finale

In tempi successivi definiti dal Servizio Territorio e Ambiente, e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "Primo ripristino" dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessori da cm.3 a cm.5 a seconda dei tipi di strada interessata. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa scarifica o fresatura valutata preventivamente dal Servizio Territorio e Ambiente quando la superficie complessiva del ripristino sarà superiore a mq. 100,00.

1) Per scavi con asse parallelo all'asse stradale.

La larghezza di intervento sarà pari alla semicarreggiata per strade di lunghezza inferiore a mt.5. Per strade di larghezza superiore la larghezza di intervento sarà concordata con il servizio Territorio e Ambiente in riferimento alle canalizzazioni del traffico sulla strada, ma pari ad almeno mt. 2,50.

La larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada.

2) Per scavi con asse perpendicolari all'asse stradale

La larghezza dell'intervento di ripristino sarà almeno pari a 5 volte la larghezza dello scavo con un minimo di mt.1,5.

- Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale.
- L'intervento sia per il caso 1) che 2) verrà effettuato riquadrando con disco diamantato (o macchina simile) il tratto di strada da scarificare o fresare - verrà quindi asportato il materiale per uno strato concordato con il Servizio Territorio e Ambiente e comunque compreso fra cm.3 e cm.10, quindi steso il nuovo manto d'usura.

- E' fatto obbligo ripristinare l'eventuale segnaletica esistente prima dello scavo con vernice dello stesso tipo della preesistente.

Pavimentazioni carrabili o pedonali in lastre lapidee e cubetti di porfido

Prima del reimpiego dei materiali lapidei e/o cubetti di porfido precedentemente rimossi, se ne regolarizzerà il letto di posa mediante un cuscinetto di sabbia ben granita dello spessore di almeno cm.5 (cinque) su predisposto eventuale massello in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm.15 per le lastre e i cubetti di porfido e verrà provveduto alla regolare saldatura dei giunti tra le

lastre con malta di cemento dosata a q.li 4 di cemento per mc. di sabbia oppure con sabbia.

Le lastre ed i cubetti di porfido che avranno subito deterioramenti al contorno o rotture, sia al momento della loro rimozione che successivamente, non potranno più essere ricollocati in opera e dovranno pertanto venire sostituiti con materiale nuovo.

PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDI:

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta dall' Amministrazione Comunale una larghezza d'intervento maggiore di m.2,50 se non giustificati dalla larghezza di scavo.

In casi giustificati da ragioni estetiche la larghezza di ripristino (a giudizio del Servizio Territorio e Ambiente) potrà essere superiore a quella dello scavo.

I lavori dovranno consistere nella rimozione dell'intera pavimentazione completa di sottofondo e cordolatura e bordura (se necessario).

L'eventuale ricollocamento in opera dei cordoli o bordi riutilizzabili o forniti dall'Amministrazione Comunale (o forniti nuovi dal concessionario se in percentuale non superiore al 5% del tratto oggetto dell'intervento), dovrà avvenire alle giuste quote con base di appoggio e rinfiacco in calcestruzzo di cemento classe RbK 200.

Il marciapiede superficialmente dovrà essere eseguito con l'esistente ma comunque con sottostante massello in calcestruzzo di cemento Classe Rbk 150 dello spessore di cm.12, giunti di dilatazione ogni m.2 e dovrà essere lasciato, superiormente, uno spessore idoneo per la posa in opera di asfalto, mattonelle di asfalto, cubetti di porfido, autobloccanti, od altro materiale.

Il Servizio Territorio e Ambiente potrà variare per motivazioni tecniche le precedenti modalità di posa.

Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente, ma col sottofondo in calcestruzzo di cm.12 e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento di cordoli o bordi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m. 2,00 d'ambo le parti dell'asso dello scavo.

Eventuali posa in opera di pavimentazioni diverse potranno essere richieste dal Servizio Territorio e Ambiente sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non verranno eseguiti, come pure la messa a disposizione di materiale dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8

I seguenti prezzi hanno validità fino a tutto il 2003. Il mese di gennaio di ogni anno saranno aggiornati per l'anno in corso tenendo conto della svalutazione dell'anno precedente (fonte ISTAT) con arrotondamento ad 1 (uno) Euro superiori od inferiori a seconda che il prezzo superi o no i 0,50 euro centesimi.

Quando il Servizio Territorio e Ambiente riterrà che tale aggiornamento si discosti troppo dal giusto prezzo, provvederà ad una integrale rettifica dei prezzi.

Ai soli fini riguardanti la quantificazione della spesa, la superficie minima di intervento è pari a mq. 5,00

I° RIPRISTINI STRADALI

- 1) Scavi su strada in genere €. 50,00 al mq.(metroquadrato) di area interessata allo scavo.
- 2) Integrazione al punto 1) per "ripristino finale" (art.7) €. 12,00 al mq. (metroquadrato)

II° RIPRISTINI DI MARCIAPIEDI

- 1) Scavi, eventuale scarifica e ripristini su marciapiedi con manto d'usura in conglomerato bituminoso compresa incidenza di eventuali cordoli ecc. €. 70,00 al mq. metroquadrato) di area occupata.
- 2) Scavi e ripristini su marciapiedi come al punto 1 precedente con la variante del manto superficiale in porfido o altra pietra € .110,00 al metroquadrato di area occupata.

ARTICOLO 9

Le violazioni del presente regolamento, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 10

Tutte le convenzioni con Società o Enti che riguardino manomissioni, occupazione o rottura di suolo pubblico si intendono soggette alle norme di cui al presente regolamento.